

Allegato A

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA MISURA SPERIMENTALE A FAVORE DI ORFANI PER FEMMINICIDIO E ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI DI ETÀ NON SUPERIORE A VENTISEI ANNI – ART. 7 BIS L.R. 11/2012

1. Premessa e obiettivo generale

Anna Costanza Baldry ha definito “**orfani speciali**”¹ i minori e gli adolescenti che hanno perso nello stesso tempo entrambi i genitori: l'uno (solitamente la madre) perché vittima di omicidio, l'altro in quanto autore dell'omicidio stesso e, in conseguenza di ciò, suicida o successivamente detenuto. Li definisce orfani speciali in quanto, data la loro particolare situazione, presentano bisogni, problemi e condizioni psico-sociali del tutto particolari. Al dolore per la perdita del genitore, infatti, si aggiungono difficoltà di ordine materiale, emotivo, sociale e giudiziario. Questi orfani vivono un trauma complesso sia sul piano psicologico che sociale. Allo stesso modo anche i minori vittime di violenza assistita presentano un trauma che ha degli effetti sullo sviluppo psicologico, emotivo e sulle capacità di socializzazione. Entrambe queste categorie rappresentano il volto nascosto della violenza domestica, in particolare quella di genere, e necessitano di interventi specifici.

Anche le famiglie affidatarie, che spesso sono famiglie con vincoli parentali (nonni, zii, etc), si trovano a dover affrontare situazioni molto dolorose e complesse; è pertanto importante individuare delle modalità di supporto specifiche per queste famiglie.

La condizione di orfani per crimini domestici, in particolare, è un fenomeno estremamente complesso di cui non si conosce la reale dimensione.

Nonostante la condizione degli orfani speciali necessiti di interventi ad hoc, in ambito internazionale non vi sono disposizioni che disciplinano specificamente la condizione degli orfani per crimini domestici o che prevedano misure di intervento nei loro confronti. Tuttavia, nella Convenzione Onu sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nella Convenzione di Istanbul (ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge 27 giugno 2013, n. 77) si ritrovano norme principi, di portata generale, che tutelano le vittime di violenza e che pertanto trovano applicazione anche per gli orfani per crimini domestici.

La Convenzione Onu in particolare:

- all'articolo 19 prevede che gli stati devono adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare i bambini e i ragazzi da ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o sfruttamento, compresa la violenza sessuale (la tutela e la prevenzione costituiscono il primo mandato per gli attori istituzionali);
- all'articolo 20 prevede che ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello stato. Gli stati prevedono per questi una protezione sostitutiva in conformità

¹ Anna Costanza Baldry, Orfani speciali: Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psico-sociali su figlie e figli del femminicidio, Franco Angeli, Milano 2017.

con la loro legislazione nazionale. "Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi a mezzo di una famiglia (...) Nell'effettuare una scelta tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità della continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale linguistica";

- all'articolo 39 della Convenzione statuisce che gli stati parti devono adottare ogni provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

La Convenzione di Istanbul richiede agli stati di adottare misure legislative e di altro tipo al fine di garantire protezione e supporto ai minori testimoni di violenza (art. 26) e di considerare tra le circostanze aggravanti il fatto che il reato sia commesso su un bambino o in presenza di un bambino (art. 46).

In Italia gli orfani di crimini domestici sono stati riconosciuti quali vittime di reati intenzionali violenti in modo da potergli garantire il diritto all'indennizzo economico mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura -art. 14 legge n. 122/2016.

Con la legge 11 gennaio 2018, n. 4 il sistema normativo nazionale di protezione si è rafforzato. La legge sopra richiamata contiene, infatti, una serie di disposizioni rivolte ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato), dal partner di un'unione civile (anche se cessata) o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza. La legge inoltre modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p.

Dal punto di vista processuale, la legge intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima, modificando il testo unico sulle spese di giustizia, per consentire loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito.

In linea con la normativa nazionale sopra richiamata, nel 2019 Regione Lombardia ha inserito nell'ambito della legge regionale 11/2012 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza", l'individuazione di politiche di sostegno a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita.

All'art. 7 bis è previsto che Regione promuova, per finalità di sostegno, interventi anche di carattere finanziario a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni e dei figli minori vittime di violenza assistita.

Con DCR IX/999 del 25 febbraio 2020 il Consiglio Regionale ha approvato il "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023" nel quale, in linea con gli orientamenti nazionali indicati nell'ambito del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, ha previsto un ampliamento della sfera di azione a tematiche e target sino ad oggi non trattati o trattati solo marginalmente, quali le donne vittime di violenza appartenenti a

categorie svantaggiate o con particolari fragilità, gli uomini maltrattanti, i minori vittime di violenza e/o testimoni di violenza intra-familiare e orfani di femminicidio (paragrafo 2.3.6 Piano quadriennale - priorità 5).

In armonia con quanto previsto dall'art. 7 bis della l.r. 11/2012 Regione Lombardia intende, dare avvio in via sperimentale, ad una misura che si rivolge in prima applicazione agli orfani per femminicidio e agli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni attraverso la concessione di un contributo economico una tantum.

2. Destinatari

I soggetti destinatari del contributo sono gli orfani per femminicidio, gli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- residenza in Regione Lombardia;
- massimo 26 anni compiuti (26 anni e 364 giorni);
- il reato deve essersi verificato a partire dal 01.01.2020 e deve risultare già attestato con sentenza, anche non definitiva, ovvero sulla base di atti/provvedimenti emessi dai competenti organi giurisdizionali anche minorili o assunti anche in sede di volontaria giurisdizione, al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di minori può presentare domanda di contributo il tutore del minore individuato da un decreto di affido, anche temporaneo, sulla base di un provvedimento del Giudice Tutelare o del Tribunale per i minorenni a patto che risulti un legame familiare con il minore stesso (art. 4 comma 5-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184) oppure il genitore del minore in qualità di esercente della patria potestà esclusivamente nel caso in cui non sia autore, indagato o imputato, del reato e/o della violenza.

Le domande saranno finanziate a sportello in ordine di arrivo fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

3. Caratteristiche dell'agevolazione

È previsto un contributo una tantum pari a € 5.000,00 a seguito della presentazione e validazione della domanda sul sistema Bandi Online.

4. Soggetti attuatori

Soggetto attuatore è l'ATS di Brescia, che ha il compito di istruttoria e validazione delle domande presentate dalle famiglie attraverso il sistema Bandi Online.

L'ATS dovrà informare costantemente la Direzione Generale competente sull'andamento della misura attraverso report di monitoraggio.

5. Risorse

Le risorse disponibili per l'attuazione delle misure sono pari ad euro 262.225,00 e saranno interamente assegnate alla ATS di Brescia.